



Avvocatura Generale dello Stato

AL 51667/18 (Avv. Urbani Neri Alessia)

Ecc.mo Consiglio di Stato

Appello con istanza cautelare

per

il Ministero dello Sviluppo Economico (cf 80230390587) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cf. 80224030587 per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia ope legis,

appellante - ricorrente

contro

Radio Telemolise srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.G. Ruta, M. Zezza e M. Romano domiciliata presso l'indirizzo pec rutaeeassociati@pec.it;avvmargheritazezza@pec.it;avv.massimoromano@pec.it)

Appellata - resistente

E nei confronti di

Vale srl, in persona del legale rappresentante p.t.,(PEC: valesrl@legpec.it)

Appellata - controinteressata

per l'annullamento previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio n. 12809/2020 dep. In data 1.12.2020 e non notificata di annullamento della graduatoria definitiva approvata con decreto direttoriale del 1.10.18 per l'anno 2016, relativa all'ammissione delle domande per il contributo



Avvocatura Generale dello Stato

riconosciuto alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale e della precedente graduatoria provvisoria del 6 agosto 2018 con relativa relazione istruttoria del 2.8.18, nonché della nota dell'8 ottobre 2018 di rigetto della domanda di assegnazione dei contributi per l'anno 2016 e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari di cui al DPR 146/17.

FATTO

Con ricorso al TAR Lazio, la società intimata impugnava il provvedimento di esclusione della ricorrente dall'elenco dei soggetti beneficiari del contributo radiofonico di cui al DPR 146/17, unitamente alla graduatoria definitiva, deducendo l'illegittimità degli atti amministrativi per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e, nel merito, per ritenere raggiunto “ il requisito minimo dei due dipendenti”, di cui un giornalista.

In particolare, la ricorrente presentava in data 21 dicembre 2017 domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 per l'anno 2016 **con riferimento alla radio locale *Radio Luna Network*, avente carattere comunitario nella Regione Molise**, ottenendo un numero di dipendenti/giornalisti dichiarati ai fini del raggiungimento del requisito di ammissione (minimo 2 dipendenti di cui almeno 1 giornalista) pari a 2,01 dipendenti (compreso n. 1,676 giornalisti).

Nella domanda, sottoscritta dalla ricorrente e presentata all'Amministrazione, Radio Tele Molise S.r.l. dichiarava “...*di avere per l'emittente e per la regione per cui viene richiesto il contributo, alla data di presentazione della domanda n. 2,01 dipendenti (compresi i giornalisti) effettivamente applicati*



Avvocatura Generale dello Stato

all'attività di emittente radiofonica, tra i quali n. 1,676 giornalisti,". Successivamente, da un controllo sul contenuto delle buste paga da parte dell'amministrazione, risultava che la percentuale lavorativa della dipendente Filomena D'Ancona, effettivamente utilizzata per l'emittente richiedente, era pari a 69.44, con la conseguenza che in data 2 agosto 2018 il Ministero comunicava avvio del procedimento di inammissibilità della domanda per l'assenza del requisito minimo di occupazione dei dipendenti/giornalisti, impiegati all'atto di presentazione della domanda. La società replicava allegando due buste paga da cui risultava che alla data del 19 dicembre 2007 la percentuale di impiego della giornalista Filomena D'Ancona era aumentata al 97,22%.

Ciò nonostante , l'amministrazione , dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria avverso la quale parte avversa non presentava alcun ricorso, concludeva per il rigetto della domanda.

Da qui, l'impugnazione avanti al TAR Lazio del provvedimento di esclusione per carenza di motivazione dell'atto di rigetto; carenza di istruttoria ed illegittimità nel merito del provvedimento di esclusione dal contributo radiofonico per avere l'emittente impiegato il numero minimo di due dipendenti, di cui uno giornalista.

Resisteva il Ministero, affermando la correttezza dell'atto di diniego del contributo per l'anno 2016, atteso che la percentuale di impiego dei dipendenti, anche part-time, come nella fattispecie, riguardava la sola emittente per cui parte avversa aveva presentato domanda, con la conseguenza che anche la rettifica delle maggiori



Avvocatura Generale dello Stato

ore lavorate dalla dipendente D'Ancona, pure considerate dall'ufficio, non portava all'impiego di due lavoratori, dovendosi considerare le ore effettive lavorate per la sola ed unica emittente per cui la domanda è stata presentata.

Integrato il contraddittorio per pubblici proclami, come autorizzato dall'autorità giudiziaria, il TAR Lazio con sentenza n. 12809/2020 accoglieva il ricorso avversario per difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Detta decisione è erronea e va riformata sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell'art. 3 e dell'art. 21 octies della L. 241/90.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso avversario per carenza di motivazione dell'atto di esclusione dal contributo economico di cui al DPR 146/17, per non avere l'amministrazione esplicitato le ragioni del rigetto della domanda, né ha preso posizione circa le buste paga, inoltrate dall'emittente nel corso dell'istruttoria attivata con il provvedimento di avvio del procedimento di diniego della richiesta di concessione del contributo radiofonico per l'annualità 2016.

Si legge in motivazione che: “.. *nella fattispecie, il provvedimento conclusivo del procedimento si limita a comunicare il rigetto dell'istanza di ammissione a contributi, senza indicare, a norma dell'art. 3 della legge 241/1990, i presupposti di fatto e diritto che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria hanno indotto l'Amministrazione ad una simile determinazione. Né tanto meno si dà conto, nel provvedimento di esclusione dalla graduatoria,*



Avvocatura Generale dello Stato

delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni partecipative presentate dall'emittente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, con i quali (nota del 17 luglio 2018) la società depositava le due buste paga relative a due diversi periodi lavorativi del mese di dicembre 2017: la busta paga n. 29803, dalla quale risultava comprovato che, contrariamente a quanto desunto dall'Amministrazione, la dipendente D'Ancona, alla data della presentazione della domanda (21 dicembre 2017) era assunta come giornalista pubblicista per una prestazione lavorativa pari al 97,22 per cento; la busta paga 29802 dalla quale, per un diverso periodo (pari a 15 giorni lavorativi ed un totale di 65 ore lavorate) aveva svolto una prestazione lavorativa pari al 69,44 %.

Il Ministero avrebbe dovuto dar conto, nel provvedimento conclusivo, delle ragioni per le quali non ha tenuto conto della seconda busta paga prodotta nel procedimento, attestante la prestazione di una maggiore prestazione lavorativa da parte della giornalista D'Ancona.

Circostanza, quest'ultima, comprovata anche in giudizio, che smentisce quanto sostenuto dall'Amministrazione nel preavviso di rigetto, in merito alla mancanza del requisito del numero di dipendenti/giornalisti richiesto (minimo 2 dipendenti di cui almeno 1 giornalista) di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del D.P.R. 23 agosto 2017.

E' soltanto con la memoria difensiva depositata in giudizio che l'Amministrazione rende nota la motivazione posta a fondamento dell'esclusione, chiarendo che tale motivazione non risiede nell'errore di fatto sollevato nel ricorso, perché già nella



Avvocatura Generale dello Stato

graduatoria provvisoria la prestazione lavorativa della giornalista D'Ancona era calcolata secondo la percentuale di impiego del 97,22%.

Piuttosto, la motivazione dell'esclusione è disvelata nel fatto che: "la percentuale di part-time e quella di utilizzo per ogni singolo marchio dichiarata per alcuni dipendenti... già in sede di presentazione della domanda ha generato un numero di unità al limite (2,01 dipendenti, compreso n. 1,676 giornalisti) e soggetto al rischio di un probabile abbassamento a seguito dei controlli dell'Amministrazione, vista anche la complessa e singolare assegnazione di ben n.7 dipendenti all'emittente radiofonica rispetto all'impiego all'interno della società Radio Tele Molise che li ha assunti". Insomma, il Ministero intimato, per il tramite dell'Avvocatura, afferma, per la prima volta in giudizio che il motivo dell'esclusione di Radio Tele Molise S.r.l. è dovuto alla presenza di un numero di unità lavorative al limite (2,01 dipendenti, compreso n. 1,676 giornalisti), come tale soggetto al rischio di un probabile abbassamento a seguito dei controlli dell'Amministrazione.

Si tratta di una motivazione postuma, resa solo con gli scritti difensivi e come tale inammissibile, in virtù dei principi sopra richiamati.

Ora, già dalla comunicazione di avvio del procedimento di diniego del contributo radiofonico era ben noto alla controparte la motivazione in base alla quale veniva esclusa dal beneficio economico, attesa la contestazione dell'ufficio della mancanza del requisito minimo di dipendenti richiesti dalla normativa in vigore (



Avvocatura Generale dello Stato

art. 4 DPR 146/17). Si legge infatti nella comunicazione di avvio del procedimento (doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente) che ***In riferimento alla domanda presentata per i contributi per l'anno 2016, si comunica che dalla documentazione prodotta risulta che codesta Società non possiede il requisito del numero di dipendenti/giornalisti richiesto (minimo 2 dipendenti di cui almeno 1 giornalista). Il D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017, all'art. 4, comma 2, lettera a) recita : “ Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti.... Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate”.***

Pertanto *gli occupati part-time concorrono al raggiungimento del numero minimo in proporzione alla percentuale d'impiego.*

Da un controllo delle buste paga si evince che la dipendente FILOMENA D'ANCONA è in part-time al 69,44%, e quindi la società non raggiunge il numero dei dipendenti necessario all'ammissione della domanda

La successiva produzione documentale di controparte circa le due buste paga, da cui risultava che la dipendente alla fine dell'anno 2017 aveva incrementato la sua attività lavorativa, non cambia la ragione dell'esclusione, legata proprio alla mancanza del requisito del numero minimo di dipendenti, da dover considerare per i lavoratori part-time, come nella fattispecie, sulla base delle ore



Avvocatura Generale dello Stato

effettivamente lavorate per il palinsesto per cui è stata presentata la domanda. Non vi è stata, pertanto, alcuna modificazione ovvero integrazione della motivazione dell'atto amministrativo da parte di Questa Difesa, che non ha fatto altro che ribadire le ragioni del diniego all'erogazione del contributo economico, già espresse in sede istruttoria nell'atto di avvio del procedimento amministrativo.

E', infatti, dal tenore complessivo del provvedimento impugnato che parte avversa ben poteva comprendere la motivazione del rigetto per inammissibilità della domanda di riconoscimento dei contributi radiofonici ex DPR 146/17, non essendo state modificate le ragioni del diniego in sede giudiziaria, ma solo esplicitate e chiarite meglio nel loro contenuto, già noto alla controparte, trattandosi, peraltro, di atti vincolati.

Peraltro, preme evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia più volte affermato che la violazione delle norme sul procedimento amministrativo va esclusa quando si è in presenza di attività di tipo vincolata.

In considerazione della *ratio* della norma, di fatto volta a sollecitare il contraddittorio con la parte interessata, l'obbligo deve, invero, considerarsi superfluo in tutti i casi in cui la partecipazione non possa considerarsi fruttuosa perché si versa in un'ipotesi di assenza di discrezionalità in capo alla P.A., la quale è tenuta ad assumere il provvedimento vincolato.

Nel caso di specie, invero, a nulla vale invocare la violazione dell'obbligo di motivazione, già reso noto nei suoi contenuti essenziali con il provvedimento di avvio del procedimento, dal momento che il successivo atto di diniego costituisce la



Avvocatura Generale dello Stato

conseguenza necessitata del definitivo accertamento della mancanza dei presupposti necessari perché la domanda di concessione del contributo possa dirsi ammissibile, mancando il numero minimo dei dipendenti richiesti per ottenere il beneficio economico. Il fatto è ancora più avvalorato dalla graduatoria provvisoria, avverso la quale parte avversa non ha presentato alcun reclamo e che già conteneva l'esclusione della ricorrente dal contributo richiesto.

Il successivo atto di diniego, ora impugnato, non ha fatto altro che rimarcare la mancanza di tale presupposto normativo essenziale.

Di fatto, una volta verificata l'assenza delle condizioni e dei requisiti essenziali per procedere alla concessione del beneficio per carenza del requisito minimo del numero dei dipendenti/giornalisti ne è derivato necessariamente il rigetto della domanda.

Infine, si rammenta che secondo giurisprudenza amministrativa **non c'è violazione dell'obbligo motivazionale: “ nelle ipotesi in cui il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati.... anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano essere ricostruite le concrete ragioni e l'iter motivazionale della determinazione assunta.** (cfr Cons Stato sent. nn. 415/2021; 5990/2020; 542/17)

In particolare, il Consiglio di stato nella recente sentenza n. 3853/2020 ha specificato che *Nel processo amministrativo il divieto di integrazione in sede processuale della motivazione da parte della P.A. non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i chiarimenti ivi resi dall'Amministrazione medesima devono al riguardo reputarsi inammissibili: e questo è il caso degli atti di natura*



Avvocatura Generale dello Stato

vincolata di cui all'art. 21-octies della L. n. 241/1990, nei quali la P.A. può pertanto dare anche successivamente la dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto.

Ne deriva che nella controversia in esame è indubitabile che il provvedimento amministrativo non avrebbe potuto avere un contenuto difforme da quello concretamente previsto, non possedendo parte avversa il requisito minimo del numero di dipendenti, come meglio esplicitato nel corso del giudizio di primo grado e reso noto alla controparte anche nella fase amministrativa.

Erra, pertanto, **la CTR** laddove ritiene l'atto conclusivo del rigetto della domanda di concessione del contributo radiofonico manchevole di motivazione, ben nota alla controparte già dall'avvio del procedimento di rigetto della domanda, come poi confermato dalla successiva graduatoria provvisoria, in conseguenza della quale peraltro nessun reclamo è stato presentato, trattandosi di attività vincolata, per cui la mancanza di uno solo dei requisiti richiesti dalla legge (DPR 146/17) comporta l'automatica esclusione dal beneficio economico. Le ragioni dell'esclusione sono sempre state le stesse di quelle espresse compiutamente nell'avvio del procedimento (pure richiamato nel provvedimento di rigetto) e di cui la società intimata era perfettamente a conoscenza. Né nel corso del giudizio tale motivazione è stata modificata ovvero integrata, ma solo meglio esplicitata in ragione della diversa percentuale di calcolo del lavoro effettivo della dipendente D'Ancona Filomena con riguardo all'unica emittente per cui era stata presentata la domanda.



Avvocatura Generale dello Stato

2) Violazione dell'art. 4 del DPR 146/2017. Mancanza del requisito del numero minimo di dipendenti

Tanto premesso, si ribadisce nel merito la legittimità del provvedimento di esclusione dal contributo radiofonico per mancanza del requisito minimo di dipendenti richiesti dalla normativa vigente per la concessione del beneficio economico.

L'art. 4 del DPR 146/17 prevede che: ***"2. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 -bis , lettera a) , del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande***



Avvocatura Generale dello Stato

relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.”.

Pertanto, il requisito del numero minimo di dipendenti/giornalisti prevede che la società richiedente occupi almeno 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista, in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, occupati, per il marchio e la Regione per le quali presenta domanda, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ovvero con contratto part-time, di apprendistato, cassa integrazione e contratto di solidarietà. In particolare, per il personale impiegato a tempo parziale, si considera la percentuale dell’impiego contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate.

Tale requisito deve essere presente all’atto della domanda, ossia nel caso in specie al 21 dicembre 2017.

Ora, con particolare riguardo ai dipendenti part-time, ai fini del calcolo del numero minimo si considerano le ore di utilizzo per ogni singolo marchio in rapporto alle ore effettivamente lavorate e non lavorate, per poi calcolare la corretta percentuale di impiego, al fine di individuare il numero complessivo dei dipendenti impiegati

Nella specie, la società “RADIO TELEMOLISE S.R.L.” al momento della presentazione della domanda per l’accesso ai benefici per l’annualità 2016 per l’emittente “Radio Luna Network”, ha dichiarato, nella parte indicata “DETTAGLIO ELENCO DIPENDENTI REQUISITI”, un numero di dipendenti pari a 7 (sette), con una percentuale di utilizzo complessivo pari a 200,96, rispettando in tal caso quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 (numero 2 dipendenti di cui almeno 1



Avvocatura Generale dello Stato

giornalista), la cui soglia minima di percentuale è 200,00 (2,00 dipendenti).

In tale elenco alla dipendente giornalista/pubblicista Filomena D'ANCONA veniva attribuita una percentuale di utilizzo del 90,41, ma, da un controllo effettuato sul contenuto delle buste paghe, emergeva che per quest'ultima dipendente era stata dichiarata una percentuale inferiore, pari al 69,44, dato quest'ultimo che fa venir meno il requisito del numero minimo dei dipendenti/giornalisti alla società "RADIO TELEMOLISE S.R.L.". Infatti, sommando le percentuali di utilizzo dei 7 dipendenti indicati nella domanda con la variazione della percentuale riferita a Filomena D'ANCONA da 90,41 a 69,44, si ottiene la percentuale complessiva dei dipendenti di 179,99, sotto la soglia di ammissione (200,00).

A seguito di ciò, il Ministero, come anche ricostruito da parte avversa, in data 02-08-2018, comunicava all'emittente l'avvio del procedimento di inammissibilità della domanda alla procedura per l'erogazione dei contributi annualità 2016 per l'assenza del requisito del numero minimo di dipendenti/giornalisti occupati alla data di presentazione della domanda (21-12-2017) e precisamente: " *In riferimento alla domanda presentata per i contributi per l'anno 2016, si comunica che dalla documentazione prodotta risulta che codesta Società non possiede il requisito del numero di dipendenti/giornalisti richiesto (minimo 2 dipendenti di cui almeno 1 giornalista). Il D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017, all'art. 4, comma 2, lettera a) recita: "Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2*



Avvocatura Generale dello Stato

dipendenti.... Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate”. Pertanto, gli occupati part-time concorrono al raggiungimento del numero minimo in proporzione alla percentuale d’impiego. Da un controllo delle buste paga si evince che la dipendente FILOMENA D’ANCONA è in part-time al 69,44%, e quindi la società non raggiunge il numero dei dipendenti necessario all’ammissione della domanda.”

Successivamente, Radio Telemolise inoltrava le controdeduzioni riportando l’esatta percentuale di utilizzo della dipendente in part - time, che veniva acquisita dal Ministero, che ha tempestivamente provveduto a rettificare la percentuale di part-time della giornalista Filomena D’ANCONA al 97,22, così come risultante dalla busta paga inviata in allegato alle controdeduzioni. Ciò nonostante, come anche esposto nelle difese di primo grado , considerata la percentuale di utilizzo della lavoratrice nell’emittente per cui la società intimata ha presentato domanda , ossia per Radio Luna Network, considerate le ore effettivamente lavorate, la società non ha raggiunto il requisito minimo dei dipendenti/giornalisti per beneficiare dell’agevolazione in questione.

Nel caso in specie, infatti, la società “RADIO TELEMOLISE SRL”, essendo in possesso di due emittenti locali, una televisiva con marchio denominato “Telemolise” e l’altra radiofonica con marchio denominato “Radio Luna Network”, ha ripartito la percentuale di



Avvocatura Generale dello Stato

utilizzo dei dipendenti tra i due marchi/emittenti secondo il seguente schema

% utilizzo per marchio e per domanda presentata da Radio Tele Molise			
Dipendenti/Giornalisti	Emittente Radio <i>Radio Luna Network</i>	Emittente TV <i>Telemolise</i>	Rapporto % di lavoro part-time indicato per <i>Radio Luna Network</i>
Giuseppe Iacaruso	5%	95%	20%
Quintino Pallante	36%	64%	90%
Giovanni Di Tota	50%	50%	33,33%
Manuela Petescia	2%	98%	56,94%
Anna Maria Di Matteo	50%	50%	83,33%
Filomena D'Ancona	93%	7%	97,22%
Antonio Di Lallo	2%	98%	50%

In tale schema è considerato anche la correzione effettuata dal Ministero sulla percentuale del 97,22 riferita al dipendente Filomena D'Ancona, a seguito di controllo delle buste paghe.

Il calcolo per la verifica del possesso del requisito del numero minimo di dipendenti (2 con almeno un giornalista) per ogni singolo marchio/emittente viene eseguito in base alle percentuali di lavoro part-time indicate nella domanda di ammissione al contributo (ultima colonna dello schema) e la percentuale di utilizzo del dipendente per l'emittente/marchio "Radio Luna Network" (seconda colonna dello schema).

Nello specifico, in considerazione del predetto calcolo, si ha la seguente percentuale di impiego e/o utilizzo dei dipendenti nel marchio "Radio Luna Network" sulla base della percentuale del rapporto di lavoro part-time Dipendenti/Giornalisti Emittente radiofonica "Radio Luna Network"

Giuseppe Iacaruso 1%

Quintino Pallante 32,4%

Giovanni Di Tota 16,66%

Manuela Petescia 1,39%



Avvocatura Generale dello Stato

Anna Maria Di Matteo 41,6%

Filomena D'Ancona 90,41%

Antonio Di Lallo 1%

A titolo esemplificativo, prendiamo il dipendente Giuseppe Iacaruso: il valore 1% si ottiene considerando la percentuale del 5% sulla percentuale del 20%; e così via per gli altri sei dipendenti, ottenendo i valori riportati nel precedente schema.

Pertanto, in base a tale ultimo schema che tiene conto, in termini di percentuale, dell'utilizzo di ogni singolo dipendente/giornalista della società "RADIO TELEMOLISE S.R.L." per l'emittente radiofonica "Radio Luna Network" sulla percentuale del rapporto di lavoro part-time, la somma delle percentuali di ogni dipendente è pari al 184,46, (sotto la soglia della percentuale ammissibile di 200,00).

Ed è per questo motivo che l'emittente "Radio Luna Network" è stata esclusa dalla graduatoria provvisoria dei contributi annualità 2016 e, ancora oggi, per il medesimo motivo, non possiede il requisito di ammissione di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017, in considerazione del calcolo effettivo delle percentuali di utilizzo dei dipendenti/giornalisti sopra esposto.

Non va valutata, pertanto, come vorrebbe parte avversa. la sola percentuale globale di lavoro prestato, dovendo la stessa venire rapportata alla percentuale di impiego nell'emittente per cui è stata fatta domanda.

SULLA ISTANZA CAUTELARE

In relazione all'istanza cautelare, si rileva la sussistenza dei requisiti del "*fumus boni juris*" e del "*periculum in mora*".



Avvocatura Generale dello Stato

Con specifico riferimento al c.d. *fumus*, ci si riporta a quanto sopra dedotto, ed in particolare nella corretta e compiuta motivazione dell'atto di esclusione dalla graduatoria, già anticipata nei precedenti atti istruttori, cui il provvedimento finale ha fatto riferimento, nonché, nel merito, nel calcolo del personale part time che tenga conto della percentuale di impiego presso l'emittente richiedente, in rapporto alla percentuale di ore effettive lavorate, che porta ad un risultato inferiore ai due dipendenti richiesti a pena di ammissibilità del contributo dall'art. 4 del DPR 145/17

Quanto, poi, al c.d. *periculum in mora*, occorre rilevare il grave e irreparabile pregiudizio che subirebbe l'amministrazione dall'esecuzione dell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla revisione di una graduatoria ormai chiusa da diverso tempo, e rideterminare la misura degli indennizzi, recuperando, per effetto dell'ingresso in graduatoria della società intimata, le diverse somme in eccedenza erogate alle altre emittenti, con ingente ed inutile dispendio di attività amministrativa, qualora il presente appello venisse accolto.

Al contrario, parte avversa subirebbe un limitato danno di carattere puramente economico, che ben può attendere la definitività del giudizio, non risultando all'attualità elementi pregiudizievoli tanto gravi ed irreparabili in conseguenza della mancata immediata esecuzione della sentenza, impeditivi della prosecuzione dell'attività d'impresa, attesa anche la natura del contributo in esame, volto ad incentivare il settore radiofonico, che, come qualsiasi attività imprenditoriale ricerca nel mercato il suo provento per continuare ad esercitare.



Avvocatura Generale dello Stato

Tutto ciò premesso, il Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, previa sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado, annullare la decisione in epigrafe con ogni ulteriore statuizione in ordine alle spese dei due gradi di giudizio.

Si deposita comunicazione avvio del procedimento (doc. 6 del ricorso di primo grado)

Roma, 16 febbraio 2021

Alessia Urbani Neri
Avvocato dello Stato